

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2024

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il quale, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, è stata prevista l’acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l’evasione del tributo e conseguire risparmi di spesa; visto in particolare il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto l’articolo 2 della legge regionale Toscana 22 settembre 2003, n.49 e smi, che prevede l’affidamento al soggetto gestore del pubblico registro automobilistico delle attività di gestione, controllo e aggiornamento dell’archivio regionale della tassa automobilistica; visto il regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, che ha istituito presso l’ACI il pubblico registro automobilistico; tenuto conto che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51, comma 2 *bis*, del citato decreto legge, con nota dell’Agenzia delle entrate del 23 aprile 2020 è stato disposto il trasferimento all’ACI dell’ANTA-Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, precedentemente gestito dalla Società Sogei Spa; vista la deliberazione adottata nella riunione del 26 luglio 2022, con la quale è stata autorizzata, ai sensi del citato articolo 51, la stipula di un Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con la Regione Toscana con decorrenza dal 1° luglio 2022 e scadenza al 31 dicembre 2023; tenuto conto che la Regione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6364 del 30 giugno 2023, dopo aver internalizzato le funzioni del CATA-Centro Assistenza Tasse Automobilistiche precedentemente affidato ad ACI, con deliberazione della Giunta n. 1594 del 28 dicembre 2023, ha liberalizzato i servizi di assistenza e consulenza in materia di tasse automobilistiche nei confronti degli studi di consulenza autorizzati ai sensi della legge n.264/1991, limitando l’ambito della cooperazione con l’Ente alle sole funzioni connesse alla gestione dell’archivio informatico regionale delle tasse automobilistiche; vista la nota della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali del 5 gennaio 2024, con la quale, in considerazione dell’intervenuta scadenza del citato Accordo di cooperazione al 31 dicembre 2023, viene sottoposta all’autorizzazione del

Comitato Esecutivo la stipula di un nuovo Accordo annuale con la Regione Toscana con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni alle medesime condizioni; visto lo schema di atto in questione, già sottoscritto dalla Regione, predisposto in conformità a quanto previsto nel capo V del vigente Regolamento di attuazione del sistema ACI di Prevenzione della Corruzione in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, ed in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente; tenuto conto che la cooperazione con la Regione, ai sensi del citato art. 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché in attuazione dei principi espressi nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 6364 del 30 giugno 2023, avrà ad oggetto le sole funzioni legate alla gestione dell'archivio informatico regionale delle tasse automobilistiche, ed in particolare: - la costituzione, l'aggiornamento e la bonifica dell'archivio; - l'analisi, il controllo di qualità e la sicurezza dei dati contenuti nell'archivio stesso; - la generazione delle liste delle posizioni fiscali; tenuto conto altresì che l'ACI, nell'ambito della collaborazione in parola, garantirà inoltre l'espletamento delle seguenti attività: - gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche; - implementazione dei flussi informativi tra i sistemi informatici dei soggetti che detengono a vario titolo dati di rilievo della tassa automobilistica; - gestione nazionale di particolari tipologie di veicoli, quali veicoli a noleggio a lungo temine/targhe prova/concessionari; - analisi dei dati e studi a supporto delle politiche fiscali a livello nazionale - integrazione dati per azioni di contrasto all'evasione fiscale a livello nazionale; tenuto conto, relativamente agli aspetti economici, che la Regione Toscana riconoscerà all'ACI, previa rendicontazione, il rimborso dei costi direttamente connessi alle attività svolte nei termini previsti dall'Accordo, per un importo complessivo stimato in €.1.002.638; tenuto conto altresì che eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione di quanto previsto dall'Accordo saranno oggetto di autonoma, preventiva e separata valutazione per il ristoro di quanto eventualmente anticipato dall'ACI; considerato che i costi a carico dell'Ente riferiti all'intesa, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura nel competente conto di costo del budget di gestione assegnato alla Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali per l'esercizio 2024; ritenuta l'operazione in linea con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2023-2025 in materia di consolidamento del processo di integrazione dei sistemi PRA e tasse automobilistiche in funzione del miglioramento e dell'arricchimento dei servizi offerti ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni ed all'utenza professionale del settore *automotive* e del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale e di complessivi risparmi per le Regioni e le Province autonome relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche; all'unanimità: **autorizza** la stipula, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, e dell'articolo 2 della legge regionale Toscana 22 settembre 2003, n.49, di un Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con la Regione Toscana, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza al 31 dicembre 2024, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, in conformità allo schema di

atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA

la Regione, rappresentata da Alessio Ferracani, nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di dirigente del settore Politiche Fiscali e Riscossione (D'ora in avanti per brevità "Regione")

e

l'Automobile Club d'Italia, rappresentato dall'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato presso la sede dell'Ente in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI (D'ora in avanti per brevità "ACI")

in ordine alle attività che attengono, come previsto dall'articolo 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 e dalla sentenza n. 6364/2023 del Consiglio di Stato, alla gestione dell'archivio informatico regionale delle tasse automobilistiche

Riferimenti normativi

- Articolo 17, Legge 449/97
- Decreto Ministeriale 25 novembre 1998, n. 418
- Articolo 5, trentaduesimo comma del DL 953/82, convertito con modificazioni nella L 53/83 e dall'articolo 53, comma 5 quater lettere a) e b), del DL 124/19 convertito con modificazioni dalla L 157/2019;
- Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 956-1004/2018 relativa all'istanza da parte di ACI del 26/07/2018;
- Articolo 51, D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157
- Legge Regionale 22 settembre 2003, n. 49 "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali"
- Lettera Agenzia delle Entrate alle Regioni, del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U;
- Decreto del 28 settembre 2020 emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto la gestione del Noleggio a Lungo Termine;
- Delibera giunta n. 1594 del 28/12/2023;

Premesso che:

- ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (d'ora in avanti per brevità "ANTA"), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U dall'Agenzia delle Entrate, quale effetto dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2bis dell'articolo 51 del richiamato DL 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 157/2019;
- che in attuazione dell'art. 51 L. 157/2019 il Ministero delle Finanze, le regioni e le province autonome devono fornire al Sistema Informativo del PRA i dati dell'archivio delle tasse automobilistiche e le regole applicative di funzionamento, pertanto ANTA costituisce la somma logica dei dati e delle regole che l'Agenzia delle Entrate, le Regioni e le Province Autonome utilizzano per la gestione del tributo e sviluppa, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile all'aggiornamento della base dei dati nazionale ed alla riconciliazione delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali, ove esistenti, in quanto archivio strutturalmente sovraordinato;
- ANTA è integrato con la piattaforma PagoPA, implementate da PagoPA SPA, PagoBollo e le procedure relative alle formalità correlati ai veicoli acquisiti in Noleggio Lungo Termine di cui al citato DM 28/09/2020);
- ai sensi del comma 5 del DM 418/98 i dati degli archivi regionali e di ANTA sono utilizzati direttamente dal Ministero delle Finanze e dalle Regioni a Statuto Ordinario;
- con Sentenza n. 6364 il 30 giugno 2023 il Consiglio di Stato si è pronunciato confermando la sentenza del TAR Umbria che aveva accolto il ricorso della società GE.FI.L spa, affermando in particolare al punto 9.3.1.

che “quanto, infatti, al profilo della cooperazione tra enti per il perseguimento di interessi pubblici comuni, questa è stata riscontra soltanto relativamente allo svolgimento da parte dell’A.C.I. di attività che attengono, come previsto dall’articolo 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, alla gestione dell’archivio informatico regionale delle tasse automobilistiche (quali la costituzione, l’aggiornamento e la bonifica dell’archivio, l’analisi, il controllo di qualità e la sicurezza dei dati, la generazione delle liste delle posizioni fiscali [...]”;

- in ottemperanza alla citata sentenza, la Regione con deliberazione della Giunta n. 1594 del 28/12/2023 ha liberalizzato i servizi di assistenza e consulenza in materia a favore degli Studi di Consulenza pratiche automobilistiche autorizzati ai sensi della L 264/1991;
- le esigenze istituzionali della Regione sono:
 - ✓ la gestione della tassa automobilistica regionale tramite il proprio archivio tributario regionale che ha la necessità di cooperare con l’ANTA, in quanto quest’ultimo ha la funzione di raccordo fra i vari archivi regionali e le basi dati nazionali certificanti i soggetti, i veicoli e le proprietà, oltre che funzione di armonizzazione e trasmissione delle informazioni utili alle amministrazioni regionali per le attività correlate alla gestione tributaria;
 - ✓ l’attività di riscossione della tassa automobilistica, compresa quella dovuta dai possessori dei veicoli in noleggio lungo termine ed in leasing e dall’aggiornamento della banca dati relativi agli stessi;
 - ✓ l’accesso alla banca dati nazionale per l’ottenimento delle informazioni utili alla gestione delle esenzioni, sospensioni e per le attività di rimborso e recupero della tassa automobilistica, per le fattispecie relative alla fisiologica mobilità interregionale dei veicoli e alla relativa competenza fiscale;
- interesse comune di ACI e Regione è assicurare il completo e costante allineamento tra la base dati nazionale e quella regionale, al fine di minimizzare l’errore verso il contribuente e prevenire il contenzioso;

Tanto premesso

Art.1 – Oggetto dell’accordo di cooperazione

Regione e ACI, ai sensi dell’art. 51 comma 2 ter della legge n. 157 del 2019 e in attuazione dei principi fissati al punto 9.3.1 della sentenza n. 6364/2023 del Consiglio di Stato richiamata in premessa, fino al 31 dicembre 2024 (con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2026), coopereranno per le funzioni necessarie per la gestione dell’archivio informatico regionale delle tasse automobilistiche. In particolare, le suddette attività consistono nella:

- a) costituzione, aggiornamento e bonifica dell’archivio
- b) analisi dei dati contenuti nell’archivio
- c) controllo di qualità dei dati suddetti;
- d) sicurezza dei medesimi dati
- e) generazione delle liste delle posizioni fiscali

ACI, in quanto titolare delle seguenti funzioni ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 51 del d.l. 124/2019, coopera con Regione attraverso l’espletamento delle seguenti attività:

1. gestione archivio nazionale tasse automobilistiche (ANTA)
2. implementazione dei flussi informativi tra i sistemi informatici dei soggetti che detengono a vario titolo dati di rilievo della tassa automobilistica per la sopradetta finalità;
3. gestione nazionale di particolari tipologie di veicoli (es: veicoli a noleggio a lungo temine/targhe prova/concessionari);
4. analisi dei dati e studi a supporto delle politiche fiscali (a livello nazionale)
5. integrazione dati per azioni di contrasto all’evasione fiscale (a livello nazionale)

Regione Toscana, ai sensi dell’art. 17 l. 449/1997, è esclusiva titolare della gestione della tassa automobilistica e del relativo archivio tributario regionale.

Art. 2 – Durata dell'accordo di cooperazione

L'accordo di cooperazione ha durata annuale e decorre dal 1° gennaio 2024 e ha termine il 31 dicembre 2024, con facoltà di risoluzione anticipata da parte di Regione Toscana.

Le parti si riservano di rinnovare il presente accordo per ulteriori due anni alle stesse condizioni previste per il 2024, con facoltà di risoluzione anticipata da parte di Regione Toscana.

Art. 3 – Ristori somme

Gli oneri derivanti dal presente accordo a titolo di rimborso dei costi sostenuti da ACI sono preventivamente quantificati in € 1.002.638,00 per il 2024 e verranno rimborsati in base a rendicontazione delle attività svolte in conformità al presente accordo (vedi allegato B ““Dettaglio delle somme di cui all'art. 3 dell'Accordo di cooperazione””).

In caso di rinnovo del presente accordo gli oneri derivanti sono preventivamente quantificati in € 1.002.638,00 per il 2025 e in € 1.002.638,00 per il 2026.

Art. 4 – Modifiche normative

Nel caso in cui norme primarie o secondarie, apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Articolo 5 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Firenze con espressa rinunzia a qualsiasi altro.

Articolo 6 - Registrazione

Per la presente Convenzione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvata con DPR 26/4/1986, n. 131. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Articolo 7 - Privacy e trasparenza.

Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento Europeo 2016/679. Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della tassa automobilistica è la Giunta della Regione Toscana. ACI è “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato al presente accordo di cooperazione (Allegato A).

Articolo 8 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letta, approvata e sottoscritta

Per la Regione Toscana



ALESSIO...
FERRACANI
29.12.2023
10:47:21
GMT+00:00

Per l'Automobile Club d'Italia

.....



**ALLEGATO A ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE TOSCANA E
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
REGIONALI**

**“Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”**

Oggetto: **disciplina dei rapporti tra la Regione Toscana e l’Automobile Club d’Italia in materia di trattamenti di dati personali nell’ambito delle attività previste dall’Accordo in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell’articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.**

PREMESSE

- Con Delibera della Giunta regionale n. del 27/12/2023, è stato approvato lo schema di Accordo in materia di tasse automobilistiche (di seguito Accordo) tra la Regione Toscana (di seguito anche “Regione”) e l’Automobile Club d’Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

La Regione, codice fiscale 01386030488, rappresentata dal Dott. Alessio Ferracani in qualità di Dirigente del Settore Politiche Fiscali e Riscossione, autorizzato alla stipula del presente Accordo ai sensi della citata Delibera della Giunta regionale

E

l’Automobile Club d’Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dall’Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell’ACI .



Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personalini": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è la Regione Toscana.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 dell'GDPR è ACI.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell’art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l’amministratore di basi di dati, l’amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l’amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all’articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con decorrenza dal 01/07/2020, con Delibera della Giunta regionale n. 790 del 29/06/2020.

Articolo 2 - Oggetto

1.La presente disciplina le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione effettuate da ACI nell’ambito delle attività previste dall’Accordo, il cui schema è stato approvato con la Delibera della Giunta regionale n. 1610 del 28/12/2023 il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell’Accordo e relativi allegati, ai quali si rimanda.

2.I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l’esecuzione delle attività previste dall’Accordo. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3 - Durata e finalità

1.La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione.

2.Restà fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

3.I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dall’ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dall’Accordo.

Articolo 4 - Tipologie di dati e Categorie di interessati

1.ACI per conto della Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dall'Accordo.

Articolo 5 - Modalità e istruzioni

1.Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6 - Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1.Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo, soddisfi i requisiti di cui al GDPR, nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui all'Accordo (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2.In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale “;
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguiti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando

necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.

- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;

- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7 - Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nell'Accordo implichino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente

riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:

- a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
- b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
- d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
- f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8 - Violazione dei Dati personali

1. ACI è tenuta ad informare la Regione ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9 - Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

- 1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salvo diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili.
- 2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che

il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

3. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempire ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10 - Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679 e ai servizi in cooperazione. Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.

2. ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per la Regione Toscana

.....
Per l'Automobile Club d'Italia

.....



Automobile Club d'Italia

ALLEGATO B ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE TOSCANA E AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI – 2024/2026

“Dettaglio delle somme annue di cui all’art. 3 dell’Accordo di cooperazione”

Descrizione delle attività	Importo
costituzione, aggiornamento e bonifica dell’archivio	514.043 €
analisi dei dati contenuti nell’archivio	145.982 €
controllo di qualità dei dati suddetti	195.963 €
sicurezza dei medesimi dati	75.320 €
generazione delle liste delle posizioni fiscali	71.330 €

